

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI' 7 (SETTE) del mese di LUGLIO dell' anno 2008 (DUEMILAOTTO) si e' riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52, la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1) DELBONO FLAVIO       | - Presidente |
| 2) BISSONI GIOVANNI     | - Assessore  |
| 3) BRUSCHINI MARIOLUIGI | - Assessore  |
| 4) CAMPAGNOLI ARMANDO   | - Assessore  |
| 5) DAPPORTO ANNA MARIA  | - Assessore  |
| 6) GILLI LUIGI          | - Assessore  |
| 7) MANZINI PAOLA        | - Assessore  |
| 8) PASI GUIDO           | - Assessore  |
| 9) PERI ALFREDO         | - Assessore  |
| 10) RABBONI TIBERIO     | - Assessore  |
| 11) ZANICHELLI LINO     | - Assessore  |

Presiede il Vice Presidente Assessore DELBONO FLAVIO  
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore ZANICHELLI LINO

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO E REGISTRAZION  
E PER LE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE APPLICATIVE DELLA NO  
RMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato il Regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare ed istituisce l'Agencia Europea per la Sicurezza Alimentare;

Visto che, come sviluppo coerente del Regolamento CE 178/2002, sono stati emanati i seguenti Regolamenti:

- il Regolamento n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale;
- il Regolamento n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- il Regolamento n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ad alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- il Regolamento n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti per i mangimi;

Rilevato che i citati Regolamenti comunitari, che vanno sotto il nome di "pacchetto igiene", ridefiniscono, in materia di sicurezza alimentare, a partire dal 1 gennaio 2006, l'approccio metodologico ed i livelli di responsabilità degli operatori economici di tutta la filiera alimentare e le modalità tecnico-operative degli organismi pubblici preposti ai controlli;

Rilevato in particolare che i Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e dei prodotti di origine animale, introducono in materia di sicurezza alimentare, in sostituzione dei vecchi modelli di riferimento, regole profondamente innovative da applicarsi in tutta la Comunità europea, fermo restando la possibilità per gli Stati membri di definire margini di adeguamento alle singole realtà nazionali e locali;

Evidenziato il principio della responsabilità principale dell'operatore del settore alimentare - sancito dalla richiamata legislazione comunitaria - il quale deve garantire che tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto e commercializzazione degli alimenti sottoposti al proprio controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene mentre l'attività

dell'autorità competente consiste nella verifica che il medesimo applichi e rispetti le relative norme;

Atteso che:

- la Conferenza Stato-Regioni in data 9 febbraio 2006 al fine di dare corso a quanto stabilito dai suddetti Regolamenti ha approvato, tramite Accordi, specifiche Linee-guida dei Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per adattare le prescrizioni comunitarie alla specifica realtà nazionale e garantire al contempo su tutto il territorio nazionale uniformità e omogeneità di attuazione;
- la Giunta regionale, in considerazione del fatto che, ai sensi del vigente sistema costituzionale (art. 117.5), nelle materie di competenza concorrente o residuale spetta alle Regioni, nel rispetto dei principi stabiliti nella normativa di riferimento, il compito di assicurare l'applicazione degli atti comunitari, con deliberazione n. 970 del 02/07/2007 ha provveduto a recepire le suddette Linee-guida, rinviando, in ragione della necessità di adattamento alla specifica realtà regionale, a successiva determinazione dirigenziale la definizione delle procedure e modalità operative utili alla concreta attuazione sul territorio e la predisposizione dell'apposita modulistica.
- il Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti, in attuazione della suddetta deliberazione, ha adottato la determinazione n. 9746/2007 allo scopo di consentire, appunto, il primo avvio delle procedure amministrative per il riconoscimento e la registrazione delle imprese e/o strutture alimentari in conformità alla normativa europea e alle citate linee guida applicative;

Dato inoltre atto che:

- i Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio prevedono l'obbligo per tutti gli operatori del settore alimentare di effettuare la registrazione o il riconoscimento dell'impresa a seconda della tipologia della stessa;
- le linee guida applicative dei medesimi individuano - in ragione della necessità di armonizzazione e raccordo della legislazione europea con il quadro normativo vigente con particolare riferimento al rapporto tra gli obblighi fissati dalla normativa europea e l'autorizzazione sanitaria già prevista per alcune attività dall' art. 2 della L. 283/62 in materia - la Dichiarazione d'Inizio Attività (DIA) di cui all'art. 19 della Legge 241/90 e succ. mod., quale meccanismo - sostitutivo del provvedimento di autorizzazione - da utilizzare ai fini della registrazione delle nuove attività alimentari, il Comune quale destinatario della DIA ed il Dipartimento di Sanità Pubblica delle Aziende USL competenti per territorio quale struttura deputata ad organizzare e gestire l'anagrafe delle registrazioni;

- la determinazione dirigenziale n. 9746/2007, adottata in attuazione della propria deliberazione n. 970/2007 di recepimento delle suddette linee-guida provvede, sulla base di quanto delineato nelle medesime linee-guida, a fornire procedure e indicazioni operative (modalità di presentazione e contenuti della notifica per la registrazione, modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento e di rilascio dell'atto di riconoscimento, flussi informativi, ecc.) per consentire la concreta attuazione della normativa europea;

Considerato che le criticità applicative e di gestione degli "iter" ivi previsti, evidenziate nel corso della prima applicazione sul territorio regionale, ed in particolare le difficoltà derivanti dall'utilizzo della DIA, quale modello sostitutivo del provvedimento di autorizzazione soggetto alla disciplina dell'art. 19 della Legge 241/90 e succ. mod., hanno reso prioritario un ulteriore intervento in materia allo scopo di semplificare l'iter complessivo riducendo l'aggravio procedimentale per l'operatore alimentare e contemporaneamente dare coerenza e completezza al sistema, ferma restando l'esigenza di conoscenza e di controllo del tessuto imprenditoriale del settore alimentare da parte dell'autorità competente, imposta dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare al fine di tutelare la salute pubblica;

Atteso che nel frattempo in materia è intervenuto il Dlgs 193/2007 "Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" che all'art. 2 individua quali autorità competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti europei n. 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende unità sanitarie locali nell'ambito delle rispettive competenze, all'art. 3 provvede ad abrogare, tra gli altri, l'art. 2 della Legge 283/1962 relativo alle autorizzazioni sanitarie, e all'art 6 stabilisce le sanzioni applicabili in caso di violazione della richiamata normativa europea in materia di sicurezza alimentare;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto soprarichiamato, procedere alla revisione delle procedure applicative della normativa europea, nel rispetto dei principi stabiliti dal legislatore nazionale ed in particolare avuto riguardo alla individuazione dell'Azienda USL, quale autorità competente agli adempimenti previsti per la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti alimentari;

Rilevato inoltre che il definitivo superamento dell'autorizzazione sanitaria di cui alla Legge 283/62 consente di operare una ulteriore semplificazione degli iter procedurali necessari in quanto la notifica prevista dalla normativa comunitaria che l'operatore del settore alimentare deve presentare ai fini della registrazione o del riconoscimento va intesa quale

comunicazione - attestante l'attività nel rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria applicabile - che l'operatore presenta direttamente all'Azienda usl di riferimento, in quanto autorità competente alla registrazione e pertanto soggetto deputato a ricevere direttamente le notifiche dalle imprese alimentari;

Atteso inoltre che all'Azienda USL spettano (ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 507/99 e dell'art. 54 del Reg. 882/2004) funzioni di vigilanza e controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di natura igienico-sanitaria prescritti per l'esercizio delle attività in questione al fine di assicurare la sicurezza delle attività e dei prodotti trattati, così garantendo la salute pubblica;

Ritenuto dunque di individuare, alla luce di quanto disposto dal Dlgs 193/2007 e nel rispetto della più volte richiamata normativa comunitaria, le Aziende usl, tramite le strutture a ciò deputate, quali autorità competenti destinatarie delle notifiche e titolari dei procedimenti amministrativi concernenti la registrazione ed il riconoscimento nonché dei connessi procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito delle attività ispettive, di accertamento, vigilanza e controllo ad esse attribuite;

Tenuto conto che tra l'altro ciò consente, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalla legislazione comunitaria di controllo di tutta la filiera alimentare, di attuare le prescrizioni ivi previste inerenti la sicurezza alimentare attraverso un sistema di relazione diretto tra operatore del settore alimentare e Azienda sanitaria competente per territorio in ossequio ai principi di efficienza, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revisione delle indicazioni e procedure operative e della relativa modulistica stabilite dalla determinazione dirigenziale n. 9746/2007 al fine di adeguarle alla citata normativa sopravvenuta in una ottica di semplificazione e armonizzazione procedurale dei percorsi previsti per il riconoscimento e per la registrazione degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi dei Regolamenti (CE) soprarichiamati, demandando tale compito al Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti;

Atteso che la Commissione congiunta "Politiche economiche" e "Politiche per la salute e Politiche sociali" della Conferenza Regione Autonomie Locali nella seduta del 18 giugno u.s ha espresso parere favorevole alla proposta presentata dalla Direzione Generale Sanità e Politiche sociali e che tale parere - come da decisione assunta dal Comitato di Presidenza del 26 maggio 2007, ha valore deliberante;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal

Direttore Generale Sanità e Politiche sociali, Dott. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/2001 e successive modificazioni e della Deliberazione della Giunta regionale 450/2007;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute  
A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. di individuare, in coerenza con quanto disposto dal Dlgs 193/2007, quale autorità competente alla attuazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare le Aziende usl per il tramite dei Dipartimenti di Sanità Pubblica;
2. di stabilire pertanto in capo alle Aziende USL la titolarità dei procedimenti amministrativi concernenti la registrazione ed il riconoscimento delle attività del settore alimentare in attuazione della richiamata normativa europea nonché dei connessi procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito delle attività ispettive, di accertamento, vigilanza e controllo ad esse spettanti sulla base delle specifiche - e più volte richiamate - disposizioni normative comunitarie e nazionali in materia;
3. di demandare, alla luce di quanto più sopra esposto, al Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali la revisione delle indicazioni e delle procedure operative stabilite dalla determinazione n. 9746/2007, con particolare riferimento alla introduzione, in luogo della dichiarazione di inizio attività, della notifica, da intendersi quale comunicazione dell'operatore del settore alimentare direttamente all'azienda sanitaria, in quanto autorità competente in materia, al fine di consentire l'attivazione dei controlli ufficiali ai sensi del regolamento CE 882/2004;
4. di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori generali delle Aziende sanitarie;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -